



n. 4243/2013 RG



SENTENZA

N° 1567/2016
DEP. 14 GIU 2016
CRON. 1284
REP. 3582

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, composto dai seguenti

Magistrati:

- dott.ssa Manuela Farini - Presidente
- dott.ssa Gabriella Zanon - Giudice rel.
- dott. Luca Boccuni - Giudice

sentita la relazione del Giudice relatore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

Oggetto: cause di responsabilità contro Ps ogand e un minorato di controllo, i datori generali e i lavoratori alle scie delle mutue antenore. N° 2 società cooperative

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4243/2013 RG

DA

Fallimento

A

s.r.l., con l'avv.

- ATTORE -

CONTRO

B

C

D

, con l'avv.

, che ha

rinunciato al mandato in corso di causa

- CONVENUTI -

Man

www.OsservatorioDirittoImpresa.it



OGGETTO: Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative

CONCLUSIONI

Per l'attore:

nel merito come in atto di citazione e, in via istruttoria, come nella seconda memoria ex art.183, sesto comma, c.p.c.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Curatore del Fallimento **A** s.r.l. ha proposto azione di responsabilità nei confronti degli amministratori unici succedutisi, **C**, **B** e **D**, chiedendone la condanna al risarcimento del danno causato alla società fallita dalle specifiche condotte più avanti analizzate, danno quantificato in euro 80.495,00 per capitale, oltre interessi e rivalutazione, quanto a **C**, in euro 105.664,80 per capitale, oltre interessi e rivalutazione, quanto a **B**, ed in euro 100.000,00 per capitale, oltre interessi e rivalutazione, quanto a **D**.

I convenuti si sono costituiti contestando la pretesa, ma in data 5.2.2014 il loro difensore ha rinunciato al mandato e la causa è poi stata trattenuta in decisione senza la necessità di assunzione di ulteriori prove rispetto alla documentazione dimessa.

La domanda attorea è fondata per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.

L'azione di responsabilità qui esperita si fonda sulla violazione degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale gravanti sugli amministratori ed ha, quindi, natura contrattuale.

Amma



Pertanto, alla parte attrice compete soltanto la prova della violazione dell'obbligo, mentre spetta alle parti convenute quella relativa alla mancanza di colpa.

Ciò premesso, va rilevato che possono ritenersi documentalmente provate le seguenti violazioni.

a) Quanto a C, gli ingenti prelievi in contanti, a sua firma, dal c/c bancario della società presso E spa per un totale di euro 80.495.00. Poiché compete al C la dimostrazione di avere utilizzato le somme per scopi attinenti alla gestione sociale e tale giustificazione non è stata in alcun modo fornita, consegue la condanna al risarcimento del danno in misura pari ai prelievi. Il complessivo danno ammonta pertanto a complessivi euro 85.968.66 in moneta corrente, pari ad euro 80.495.00 rivalutati dalla data del fallimento alla data della sentenza.

b) Quanto a B, appaiono provati analoghi prelievi, effettuati tra il mese di ottobre 2008 ed il mese di marzo 2009 per un importo complessivo di euro 105.664.80. Dagli estratti del conto corrente di A si ricava, infatti, una serie di movimentazioni in uscita a fronte delle quali si riscontrano contestuali accrediti nel conto corrente del B per importi perfettamente corrispondenti. Si tratta delle operazioni 3.7.2008; 30.12.2008; 3.3.2009; dei giroconti 9.10.2008; 15.10.2008; 25.11.2008; ed infine degli accrediti di assegni in data 26.11.2008; 27.11.2008 e 2.1.2009; movimenti tutti dettagliatamente documentati, descritti ed analizzati da parte attrice con dimostrazione ineccepibile, che deve intendersi qui *in toto* recepita, relativamente al fatto che il beneficiario finale di ciascun movimento fosse il B.

Handwritten signature



Poiché a quest'ultimo compete la dimostrazione di avere utilizzato le somme per scopi attinenti alla gestione sociale e tale giustificazione non è stata in alcun modo fornita, consegue la condanna al risarcimento del danno in misura pari ai prelievi.

Il complessivo danno ammonta pertanto a complessivi euro 112.850,01 in moneta corrente, pari ad euro 105.664,80 rivalutati dalla data del fallimento alla data della sentenza.

- c) Quanto a D, risulta *per tabulas*, e non è contestato, che non ha tenuto regolarmente la contabilità sociale (la contabilità risulta tenuta fino al terzo trimestre 2009 ed inoltre il bilancio 2009 non è mai stato depositato) e che non ha provveduto a recuperare quanto indebitamente prelevato dai due precedenti amministratori. Per tali condotte pregiudizievoli appare corretta la valutazione equitativa di euro 100.000,00 formulata da parte attrice. Lo stesso deve pertanto essere condannato al pagamento alla curatela del Fallimento della somma di euro oltre ad interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza sino al saldo effettivo.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dei convenuti.

Ai fini della liquidazione, atteso il reale valore della controversia, appare congruo riferirsi allo scaglione di riferimento "da 260.000,01 a 520.000,00" ed ai valori medi ivi indicati.

Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, l'art. 133 del DPR 115/2002 (testo unico sulle spese di giustizia), stabilisce come mediante il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa venga disposto che il relativo pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

Baron



I convenuti dovranno pertanto essere condannati alla rifusione delle spese processuali sostenute da parte attrice, ammessa al patrocinio a spese dello Stato e con prenotazione a debito delle anticipazioni, nella misura liquidata in dispositivo, con pagamento da effettuarsi direttamente in favore dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa proposta da Fallimento

A s.r.l. in persona del Curatore nei confronti di C
B, D, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

1) accoglie la domanda proposta dal curatore nei confronti dei convenuti e per l'effetto, accertata la responsabilità dei predetti, quali amministratori di A s.r.l. li condanna a pagare alla curatela i seguenti importi: C la somma capitale di euro 85.968,56 in moneta corrente (pari ad euro 80.495,00 rivalutati dalla data del fallimento alla data della sentenza), oltre ad interessi al tasso legale dalla data della pubblicazione della sentenza sino al saldo effettivo; B la somma capitale di euro 112.850,01 in moneta corrente (pari ad euro 105.664,80 rivalutati dalla data del fallimento alla data della sentenza), oltre ad interessi al tasso legale dalla data della pubblicazione della sentenza sino al saldo effettivo; D la somma capitale di euro 100.000,00 in moneta corrente, oltre ad interessi al tasso legale dalla data della pubblicazione della sentenza sino al saldo effettivo

2) condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere al Fallimento le spese del giudizio, che liquida in euro 2.137,04 per anticipazioni ed euro 15.000,00 per compensi

Amman



sent. 1567/2016

professionali, oltre CPA ed IVA come per legge e dispone il pagamento di dette spese in
favore dello Stato.

Venezia, 8 giugno 2016

Il Presidente

Manuela Ferrari

Il Giudice estensore

Giudella Anton

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ELISABETTA BELLEMO

Bellemo

TRIBUNALE DI VENEZIA
DEPOSITATO

14 GIU. 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ELISABETTA BELLEMO

Bellemo

